

## Lista di controllo Attuario responsabile – Interpretazione ASA

La versione tedesca della lista di controllo è stata approvata il 30 agosto 2025. Questa versione è una traduzione libera, fa fede la versione tedesca.

### Indice

1.	Introduzione .....	3
2.	Destinatari e dichiarazione di esclusione di responsabilità .....	3
3.	Articoli della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) .....	4
1.	Art. 23 LSA.....	4
2.	Art. 24, paragrafo 1a LSA 1.....	5
3.	Art. 24, paragrafo 1a LSA 2.....	5
4.	Art. 24, paragrafo 1a LSA 3.....	6
5.	Art. 24, paragrafo 1b LSA.....	6
6.	Art. 24, paragrafo 2 LSA.....	7
7.	Art. 24, paragrafo 3 LSA.....	9
8.	Art. 24, paragrafo 3bis LSA.....	9
9.	Art. 24, paragrafo 4 LSA.....	9
4.	Articoli dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS).....	11
10.	Art. 13 OS.....	11
11.	Art. 99 OS.....	12
12.	Art. 195 OS.....	13
5.	Articoli dell'Ordinanza FINMA sulla sorveglianza (OS-FINMA) .....	14
13.	Art. 81, paragrafo 1, frase 1 OS-FINMA .....	14
14.	Art. 81, paragrafo 2 OS-FINMA.....	14
15.	Art. 81, paragrafo 3 OS-FINMA.....	15
16.	Art. 81, paragrafo 4 OS-FINMA.....	15
17.	Art. 82, paragrafo 1 OS-FINMA.....	16
18.	Art. 82, paragrafo 2 OS-FINMA.....	17
19.	Art. 82, paragrafo 3 OS-FINMA.....	18
20.	Art. 83 OS-FINMA .....	19
21.	Art. 96, paragrafo 1 OS-FINMA.....	20
22.	Art. 96, paragrafo 2 OS-FINMA.....	21
23.	Art. 96, paragrafo 3 OS-FINMA.....	21
24.	Art. 96, paragrafo 4 OS-FINMA.....	21
25.	Art. 96, paragrafo 5 OS-FINMA.....	21
26.	Art. 97 OS-FINMA .....	22
6.	Altre leggi e circolari .....	23

27.	Circolare 26/01 Rischi finanziari connessi a eventi naturali, n. 63 .....	23
28.	Circolare 2017/04 Attuario responsabile.....	23

## 1. Introduzione

Le imprese di assicurazione in Svizzera, soggette alla sorveglianza federale ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), sono tenute a nominare un attuario responsabile o un'attuarista responsabile (art. 23, paragrafo 1 LSA). I compiti dell'attuario/a responsabile<sup>1</sup> («AR») sono sanciti all'art. 24 LSA e ulteriormente precisati nei pertinenti articoli delle basi legali in materia di sorveglianza, sia a livello dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS) che dell'Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni (OS-FINMA). I compiti dell'AR sono stati da ultimo aggiornati nell'ambito della revisione parziale della LSA e dell'OS, in vigore dal 1° gennaio 2024, nonché della revisione dell'OS-FINMA, entrata in vigore il 1° settembre 2024. In occasione di questa revisione dell'OS è stata introdotta ex novo la funzione attuariale nei gruppi assicurativi (art. 195, paragrafo 3 OS) con responsabilità e compiti a livello di gruppo definiti per analogia con l'art. 24 LSA.

L'esperienza pratica maturata dall'introduzione dell'AR nella normativa di sorveglianza evidenzia che le formulazioni relative ai compiti dell'AR contenute nelle basi legali risultano spesso non sufficientemente concrete per l'attività professionale attuariale e, in parte, lasciano margini di interpretazione indesiderati. Inoltre, la revisione e l'integrazione delle basi legali in materia di sorveglianza concernenti l'AR possono avere effetti sull'attività professionale attuariale e sollevare nuove questioni interpretative in merito a un corretto adempimento, conforme alla legge, delle funzioni, del ruolo e delle responsabilità dell'AR in Svizzera. Questo documento ha lo scopo di risolvere tale situazione.

Il presente documento illustra le principali basi legali relative all'AR presso le imprese di assicurazione e alla funzione attuariale nei gruppi assicurativi, fornendo al contempo punti di vista di carattere professionale e pratico. Nell'ambito dell'interpretazione delle basi legali relative ai compiti, al ruolo e ai requisiti operativi dell'AR (o della funzione attuariale), viene condotta un'analisi orientata alla prassi delle disposizioni del diritto in materia di sorveglianza, prevalentemente dal punto di vista di un AR.

Determinanti per la selezione e la presentazione dei punti di vista sulla prassi attuariale in relazione alle basi legali esaminate sono sia la rilevanza per l'attività concreta di un AR, sia l'attualità e l'osservazione di una prassi di mercato generalmente riconosciuta o attesa per gli AR. Le pratiche professionali specifiche del settore e le interpretazioni tecniche esaustive delle basi legali riguardanti un AR operante nei rami vita, malattia, danni o riassicurazione possono quindi essere riportate solo in modo limitato o, eventualmente, a titolo esemplificativo.

L'obiettivo del presente documento è promuovere un punto di vista uniforme e trasversale alla filiera assicurativa della prassi professionale e di mercato rispetto all'interpretazione delle disposizioni del diritto in materia di sorveglianza relativi all'AR e alla funzione attuariale nel mercato assicurativo svizzero, nonché chiarire, attraverso una «lista di controllo o domande frequenti», questioni di carattere generale concernenti le responsabilità di un AR. Ad esempio, vengono illustrate le aspettative generali per la redazione di un rapporto attuariale dell'AR oppure questioni riguardanti le responsabilità connesse all'operato di un AR in determinate situazioni decisionali. Non rientrano tuttavia nell'ambito del presente documento gli aspetti di governance dell'AR o della funzione attuariale a livello di impresa di assicurazione o di gruppo assicurativo, quali, ad esempio, la nomina/le dimissioni, il ruolo e la funzione. Poiché la revisione delle basi legali di sorveglianza relative all'AR è stata effettuata solo di recente, nel 2024, l'interpretazione professionale o il punto di vista sulle disposizioni del diritto in materia di sorveglianza applicabili all'AR o alla funzione attuariale nel mercato svizzero potrebbero evolversi in futuro. Per questo motivo, il documento va inteso come uno strumento dinamico di supporto, da aggiornare in caso di necessità sulla base delle condizioni professionali osservate e delle interpretazioni delle basi legali prevalenti sul mercato svizzero.

La struttura del documento è la seguente. I capitoli da 3 a 5 riportano le basi legali in materia di sorveglianza pertinenti tratte dalla LSA, dall'OS e dall'OS-FINMA. Tali informazioni sono integrate, se disponibili, da spiegazioni pubbliche della FINMA o della Confederazione. A seguire, per ciascuna base legale, viene fornito un punto di vista e/o un'interpretazione professionale orientata alla prassi attuariale dell'AR o della funzione attuariale. Il capitolo 6 richiama ulteriori basi legali affini e/o direttive e circolari correlate che possono avere rilevanza per l'interpretazione e l'adempimento dei compiti dell'AR secondo le disposizioni del diritto in materia di sorveglianza, oppure vengono citate come riferimento supplementare.

## 2. Destinatari e dichiarazione di esclusione di responsabilità

Le seguenti interpretazioni relative ai compiti di un AR o di una funzione attuariale presso gruppi o conglomerati assicurativi sono destinate, a titolo informativo, agli/alle attuari/e che operano professionalmente come attuario/a responsabile o nell'ambito della funzione attuariale ai sensi della LSA, dell'OS e dell'OS-FINMA. In tale contesto, il presente documento è inteso come supporto pratico

<sup>1</sup> Nella presente lista di controllo si utilizza, in forma rappresentativa e semplificata, l'abbreviazione neutra «AR».

nello svolgimento delle attività di un AR o dei membri di una funzione attuariale. I punti di vista professionali riportati non hanno tuttavia carattere giuridicamente vincolante e non costituiscono in alcun modo una raccomandazione, direttiva o istruzione vincolante da parte dell'Associazione Svizzera degli Attuari nei confronti degli attuari, delle attuarie, di altre persone o entità giuridiche.

Non può essere avanzata alcuna pretesa di completezza o correttezza in merito alle basi legali riportate, alle interpretazioni illustrate e/o alle considerazioni di carattere professionale che ne derivano. Le informazioni contenute in questo documento rappresentano una raccolta di punti di vista elaborati dai membri del gruppo di lavoro «Attuario responsabile» che vi hanno contribuito, sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua redazione nel 2025. Pertanto, non può essere rivendicata alcuna accettazione delle interpretazioni e dei punti di vista qui presentati da parte della FINMA, del mercato svizzero in generale o nell'ambito di controversie legali.

Il rispetto delle disposizioni del diritto in materia di sorveglianza relative all'AR ai sensi dell'art. 24 LSA e, in modo analogo, alla funzione attuariale ai sensi dell'art. 195 OS, rimane di esclusiva responsabilità dell'attuario/a che opera come AR o della funzione attuariale del gruppo assicurativo. L'Associazione Svizzera degli Attuari declina qualsiasi responsabilità per l'applicazione o il riferimento a questo documento, nonché per eventuali decisioni operative di un AR o di una funzione attuariale a livello di gruppo che possano derivarne.

### 3. Articoli della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

<b>1. Art. 23 LSA</b>
Nomina e funzione 1 Le imprese di assicurazione nominano un attuario o una attuaria responsabile, al/la quale permettono di accedere a tutti i documenti d'affari. 2 L'attuario o la attuaria responsabile deve godere di buona reputazione, essere professionalmente qualificato/a e in grado di valutare correttamente le conseguenze finanziarie dell'attività dell'impresa di assicurazione. Il Consiglio federale ne definisce i requisiti professionali. 3 L'impresa di assicurazione deve comunicare senza indugio alla FINMA la revoca o le dimissioni dell'attuario o dell'attuaria responsabile.
<b>Messaggio del Consiglio federale</b>
N/A
<b>Note sull'applicazione pratica - ASA</b>
Rispetto al par. 1: la nomina avviene tramite il modulo H del piano d'esercizio e con la rispettiva approvazione da parte della FINMA. In tale contesto, la FINMA può porre domande di approfondimento alla società e/o all'AR, nonché svolgere un colloquio con l'AR. In particolare, nei mandati di AR esterni deve essere regolato l'accesso alla documentazione aziendale. Per un colloquio con la FINMA, l'AR deve essere esonerato dall'obbligo di riservatezza Rispetto al par. 2: cfr. l'OS-FINMA e art. 99 dell'OS Rispetto al par. 3: cfr. anche art. 83 dell'OS-FINMA. Entrambe le parti devono informare la FINMA in modo indipendente circa le motivazioni  È inoltre opportuno menzionare che, nel modulo H, deve essere indicato un sostituto. Le competenze attuariali del sostituto devono garantire una transizione ordinata fino alla nomina definitiva del nuovo attuario responsabile (Circolare FINMA 2017/04).

## 2. **Art. 24, paragrafo 1a LSA 1**

### Compiti

1 L'attuario responsabile o l'attuaria responsabile assicura:

a. in base a calcoli attuariali appropriati, il calcolo e la determinazione:

1. degli impegni di bilancio a valori di mercato o a valori conformi al mercato,

### **Messaggio del Consiglio federale**

Questa disposizione viene adeguata alle condizioni attuali della prassi, in particolare per quanto riguarda le responsabilità aziendali interne.

### Paragrafo 1

L'attuale formulazione relativa al margine di solvibilità non è più adeguata dopo la soppressione della determinazione della solvibilità in funzione del volume d'affari (Solvency I). Pertanto, viene ora inserito anche qui, come negli articoli 9–9b, il concetto di solvibilità (lett. a, punto 2). In tal modo si chiarisce che si fa riferimento alla solvibilità secondo il Test svizzero di solvibilità (SST). La responsabilità dell'attuario responsabile o dell'attuaria responsabile ricade soprattutto sugli aspetti tecnico-assicurativi del SST. La responsabilità complessiva per la rendicontazione relativa al SST resta tuttavia, ai sensi dell'articolo 53 OS, chiaramente in capo alla direzione dell'impresa. Nel rapporto annuale, l'attuario responsabile o l'attuaria responsabile illustra in particolare gli sviluppi tecnico-assicurativi che possono mettere a rischio la situazione finanziaria dell'impresa. Tuttavia, l'attuario o l'attuaria non deve limitarsi a valutare i rischi tecnico-assicurativi, ma deve anche effettuare una valutazione della situazione di rischio complessiva, includendo in particolare i rischi finanziari degli investimenti.

Qualora parti di tale funzione siano già assunte da altri responsabili, ad esempio da un Chief Risk Officer, l'attuario responsabile o l'attuaria responsabile deve acquisire da questa persona le informazioni necessarie sui rischi in questione e integrare la relativa valutazione nel rapporto. Con la nuova formulazione della lettera a, il contenuto normativo della precedente lettera b viene trasferito alla lettera a, mentre la lettera b assume un nuovo contenuto normativo.

### **Note sull'applicazione pratica - ASA**

La responsabilità dell'AR è limitata al calcolo degli impegni di bilancio a valori di mercato o a valori conformi al mercato. Per quanto riguarda la definizione di tali posizioni, si rimanda alla struttura minima del bilancio riportata nell'Allegato 2 dell'OS-FINMA. Inoltre, nel testo esplicativo della FINMA relativo all'art. 82 dell'OS-FINMA (cfr. Art. 82, paragrafo 1 OS-FINMA) è fornita un'illustrazione. La responsabilità complessiva per la rendicontazione relativa al SST rimane in capo alla direzione dell'impresa.

Gli impegni di bilancio a valori di mercato o a valori conformi al mercato risultano, ai sensi dell'art. 30 OS, dal migliore valore di stima possibile degli impegni assicurativi e dall'importo minimo.

I calcoli differiscono a seconda che si tratti di assicurazione sulla vita, assicurazione malattia e infortuni, assicurazione danni o riassicurazione attiva, nonché in funzione del modello scelto (modello standard o modello interno). L'inquadramento organizzativo dell'AR deve essere adeguato ed è definito dalla singola impresa. Eventuali conflitti di interesse devono essere dichiarati alla FINMA nell'Autodichiarazione dell'AR all'interno del modulo H del piano d'esercizio.

## 3. **Art. 24, paragrafo 1a LSA 2**

2. dei rischi assicurativi nel quadro della solvibilità ai sensi degli articoli 9–9c,

### **Messaggio del Consiglio federale**

Cfr. Art. 24, paragrafo 1a LSA 1

### **Note sull'applicazione pratica - ASA**

La responsabilità dell'AR è limitata al calcolo dei rischi assicurativi. Ulteriori rischi nell'ambito della solvibilità ai sensi degli articoli 9–9c LSA devono essere descritti nel rapporto in relazione alla valutazione della situazione di rischio complessiva.

#### **4. Art. 24, paragrafo 1a LSA 3**

3 delle riserve tecniche di cui all'articolo 16;

##### **Messaggio del Consiglio federale**

Invece del termine «costituzione», nella nuova formulazione alla lettera a si parla di «calcolo» di riserve tecniche sufficienti. L'attuario responsabile o l'attuarista responsabile può e deve fornire alla direzione non più e non meno del calcolo di riserve sufficienti, informare in merito a eventuali insufficienze nella costituzione delle riserve e darne evidenza nel rapporto.

Nel calcolo di riserve tecniche sufficienti devono essere utilizzate le informazioni relative al portafoglio di investimenti sottostante, tenendo conto che l'attuario responsabile o l'attuarista responsabile si baserà di norma sulle informazioni provenienti da specialisti di altri reparti dell'impresa e sottoporrà tali informazioni a una verifica di plausibilità. Qualora sussistano dubbi sull'esattezza sostanziale delle informazioni, è necessario richiedere chiarimenti o consultare altre fonti interne all'impresa.

##### **Note sull'applicazione pratica - ASA**

La responsabilità dell'AR è limitata al calcolo delle riserve tecniche assicurative. In caso di eventuali insufficienze nella costituzione delle riserve (ad esempio se i responsabili decisionali stabiliscono un livello inferiore), l'AR deve informare immediatamente la direzione e riportare tali insufficienze nel rapporto.

Per quanto riguarda le riserve tecniche assicurative ai sensi dell'art. 16 LSA, ulteriori disposizioni si trovano negli artt. 54 (Principi), 55 (Assicurazione sulla vita) e 69 (Assicurazione danni) dell'OS. Inoltre, il capitolo 2 dell'OS-FINMA definisce requisiti dettagliati.

Le imprese di assicurazione devono indicare nel piano d'esercizio i principi secondo i quali costituiscono e sciolgono le riserve tecniche assicurative (art. 4, paragrafo 2, lett. d LSA). Secondo la Circolare 2017/5 «Piani d'esercizio – Assicuratori», n. 36.1, modelli, metodi e assunzioni per la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche assicurative devono essere descritti nei principi del piano d'esercizio. I dettagli necessari per il calcolo devono essere documentati in modo trasparente e comprensibile in un allegato al piano d'esercizio («Reserving Policy», documentazione tecnica o simile).

Per la revisione da parte dell'AR, relativa al calcolo e alla determinazione delle riserve tecniche assicurative sulla base di criteri attuariali adeguati ai sensi dell'art. 16 LSA, devono essere verificati non solo il rispetto delle disposizioni normative sopra indicate, ma anche l'osservanza delle pertinenti linee guida ASA.

#### **5. Art. 24, paragrafo 1b LSA**

b. la verifica affinché l'importo legale del patrimonio vincolato sia conforme alle prescrizioni del diritto in materia di sorveglianza.

##### **Messaggio del Consiglio federale**

Alla nuova lettera b è inoltre stabilito l'obbligo per l'attuario responsabile o l'attuarista responsabile di verificare se l'importo legale del patrimonio vincolato sia conforme alle prescrizioni del diritto in materia di sorveglianza. Si parla qui di «verifica», poiché l'attuario/a responsabile non ha la competenza per far rispettare concretamente le disposizioni di sorveglianza. Tale responsabilità ricade in ultima istanza sul consiglio di amministrazione, su eventuali comitati del consiglio di amministrazione e sulla direzione dell'impresa di assicurazione interessata.

##### **Note sull'applicazione pratica - ASA**

La responsabilità dell'AR è ora limitata alla verifica dell'importo legale.

L'importo legale del patrimonio vincolato è pari, secondo l'art. 18 LSA, alle riserve tecniche di cui all'art. 16 LSA incrementate di un supplemento appropriato. Ulteriori indicazioni sull'importo legale sono contenute negli articoli 56 (Assicurazione sulla vita), 57 (Assicurazione malattia e contro gli infortuni) e 68 (Assicurazione danni) dell'OS, mentre le disposizioni sul supplemento sono all'art. 59 dell'OS-FINMA. Si rinvia inoltre alla struttura minima prevista dall'allegato 2 dell'OS-FINMA e al testo esplicativo relativo all'art. 82 dell'OS-FINMA.

Secondo l'art. 35 LSA, le imprese di assicurazione che operano esclusivamente nel settore della riassicurazione non sono tenute a costituire un patrimonio vincolato. Le imprese di assicurazione che operano sia nell'assicurazione diretta che nella riassicurazione non devono costituire patrimonio vincolato per l'attività di riassicurazione svolta.

Per la verifica della conformità dell'importo legale del patrimonio vincolato alle disposizioni del diritto in materia di sorveglianza, devono essere osservate le indicazioni sopra menzionate. In tale contesto, è necessario assicurarsi che eventuali agevolazioni per le imprese di assicurazione che assicurano stipulanti professionisti (art. 30a LSA) siano correttamente considerate.

## **6. Art. 24, paragrafo 2 LSA**

2 Se constatata insufficienze, l'attuario/a responsabile ne informa senza indugio la direzione dell'impresa di assicurazione.

### **Messaggio del Consiglio federale**

N/A

### **Note sull'applicazione pratica - ASA**

Le «insufficienze» rilevanti per l'AR si riferiscono all'ambito di responsabilità secondo l'art. 24, paragrafo 1 LSA o all'area di compiti definita nel messaggio relativo alla LSA e nell'art. 81 dell'OS-FINMA. Questo include, ad esempio, la struttura della riassicurazione o sottotariffe.

Con il termine «senza indugio» si sottolinea che l'AR non deve accumulare le constatazioni solo in vista del rapporto periodico ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, ma deve informare tempestivamente la direzione non appena viene rilevata un'insufficienza. L'AR dovrebbe documentare la comunicazione per iscritto, al fine di poter dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di informazione.

Né la legge né l'OS-FINMA limitano l'obbligo di informazione immediata a insufficienze essenziali o gravi. Spetta all'AR valutare se un'informativa alla direzione in occasione del prossimo rapporto periodico sia sufficiente. In generale, è consigliabile garantire trasparenza nei confronti della direzione riguardo alle constatazioni e raccomandazioni previste per il successivo rapporto, soprattutto se le misure possono essere avviate tempestivamente.

Con l'informativa alla direzione, l'AR adempie all'obbligo previsto dal paragrafo 2. Se la direzione non interviene o interviene in modo non soddisfacente, l'AR può, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3bis LSA, rivolgersi al consiglio di amministrazione; secondo l'art. 81, paragrafo 4 dell'OS-FINMA, deve valutare la necessità di tale azione. Il processo di escalation dovrebbe essere regolato da norme interne all'impresa. Non è prevista alcuna ulteriore fase di escalation per legge; in particolare, non è previsto un obbligo di informazione alla FINMA al momento dell'introduzione della funzione dell'attuario responsabile, come chiarito nel messaggio relativo alla LSA del 9 maggio 2003: «L'avamprogetto prevedeva che l'attuario responsabile e l'attuaria responsabile fosse tenuto/a a informare l'autorità di sorveglianza qualora gli organi responsabili dell'impresa di assicurazione non avessero adottato i provvedimenti necessari per ovviare alle

inosservanze evidenti. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno espresso il giustificato timore che una simile doppia funzione – all'interno dell'impresa e nei confronti dell'autorità di sorveglianza – potesse produrre nell'attuario un conflitto d'interessi. Pertanto il disegno non prevede più alcun legame diretto tra l'attuario responsabile o l'attuarista responsabile e l'autorità di sorveglianza.»

<b>7. Art. 24, paragrafo 3 LSA</b>
3 L'attuario/a responsabile allestisce inoltre periodicamente un rapporto a destinazione della direzione o, nel caso delle imprese di assicurazione estere, del mandatario generale. Per quanto riguarda le insufficienze constatate, vi indica i provvedimenti proposti e quelli effettivamente adottati.
<b>Messaggio del Consiglio federale</b>
N/A
<b>Note sull'applicazione pratica - ASA</b>
Regolarmente viene interpretato come 1 volta all'anno, con il rapporto sull'esercizio appena concluso. Il destinatario del rapporto (la direzione o i mandatarî generali) può stabilire un termine adeguato per la sua consegna. In tale contesto occorre vagliare l'esigenza di un rapporto quanto più possibile tempestivo, una volta disponibili tutte le informazioni necessarie, con quella di un'analisi più approfondita, tenendo altresì conto delle altre fonti di informazione regolare a disposizione del destinatario. Inoltre, l'art. 24, paragrafo 2 LSA garantisce già che, in caso di insufficienze, la direzione venga informata senza indugio.

<b>8. Art. 24, paragrafo 3bis LSA</b>
3bis L'attuario responsabile o l'attuarîa responsabile può rivolgersi direttamente al consiglio di amministrazione.
<b>Messaggio del Consiglio federale</b>
Affinché possa adempiere adeguatamente alle proprie responsabilità, è ora previsto che l'attuario o l'attuarîa responsabile debba avere, su propria richiesta, un accesso diretto al consiglio di amministrazione. Ciò deve consentire all'attuario/a responsabile di reagire in modo appropriato in caso di insufficienze rilevate e di rivolgersi ai massimi organi decisionali dell'impresa. Le modalità di tale accesso sono rimesse alla regolamentazione interna di ciascuna impresa; sono ipotizzabili sia la possibilità di colloqui informali sia l'iscrizione all'ordine del giorno della successiva riunione del consiglio di amministrazione o della successiva seduta di un apposito comitato consiliare.
<b>Note sull'applicazione pratica - ASA</b>
L'AR ha l'obbligo di segnalare al consiglio di amministrazione (CdA) potenziali problemi rilevanti o irregolarità. Per poter adempiere efficacemente a tale compito, la direzione deve garantire che l'AR disponga dell'accesso necessario al CdA, su base formale e/o informale. In linea generale, l'AR dovrebbe attenersi alle ordinarie procedure di escalation interne all'impresa, affinché la direzione sia consapevole delle problematiche e possa intervenire di conseguenza. In tale contesto, l'AR deve assicurarsi che il CdA sia pienamente a conoscenza di tutte le questioni irrisolte e delle relative conseguenze.
Un modo per garantire l'adeguato accesso dell'AR al CdA consiste nello stabilire un'interazione formale periodica (almeno annuale) sotto forma di una breve presentazione seguita da una sessione di domande e risposte. In alternativa, il CdA potrebbe anche ricevere direttamente il rapporto dell'AR. L'AR dovrebbe inoltre avere la possibilità di rivolgersi al CdA anche ad hoc, ovvero qualora la situazione lo richieda.
L'AR non è responsabile delle azioni del CdA, ma deve poter sempre dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per informarlo.

<b>9. Art. 24, paragrafo 4 LSA</b>
4 La FINMA emana prescrizioni di dettaglio concernenti i compiti dell'attuario responsabile o dell'attuarîa responsabile e il contenuto del rapporto di cui al paragrafo 3.
<b>Messaggio del Consiglio federale</b>
N/A
<b>Note sull'applicazione pratica - ASA</b>
Cfr. OS-FINMA



#### 4. Articoli dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS)

<b>10. Art. 13 OS</b>
1 I membri del consiglio di amministrazione non possono essere allo stesso tempo membri della direzione. 2 La funzione del revisore interno è inconciliabile con quella dell'attuario responsabile o dell'attuarista responsabile.
<b>Testo esplicativo DFF:</b>
N/A
<b>Note sull'applicazione pratica - ASA</b>
La seconda frase significa anche che, in caso di esternalizzazione della funzione di AR a una società o persona esterna, quest'ultima non può svolgere la funzione di revisore interno.

## 11. Art. 99 OS

1 L'attuario responsabile o l'attuaria responsabile deve disporre del titolo di «Attuario/a ASA» o un titolo equivalente.

2 Su mandato, la FINMA può riconoscere quale attestazione dei requisiti professionali anche la relativa formazione specialistica legata a un'esperienza professionale di almeno cinque anni quale attuario o attuaria.

3 L'attuario responsabile o l'attuaria responsabile deve conoscere la realtà nazionale (legislazione, direttive in materia di sorveglianza, mercato assicurativo).

### Testo esplicativo DFF:

N/A

### Note sull'applicazione pratica - ASA

La FINMA decide in merito all'idoneità di un/a candidato/a. L'interpretazione dei requisiti di cui all'art. 99 è precisata nella Circolare FINMA 17/4 (cfr. anche qui: Circolare 2017/04 Attuario responsabile). È considerato «titolo equivalente» in linea di principio una piena appartenenza («fully qualified member») a un'associazione aderente all'AAE o alla IAA. La familiarità con la realtà svizzera ai sensi del paragrafo 3 presuppone in linea generale un'«ampia attività attuariale nei rami esercitati dall'impresa di assicurazione in Svizzera», sebbene possa essere sufficiente la dimostrazione di una «conoscenza equivalente e pertinente al campo di attività». La realtà svizzera comprende, tra l'altro, la conoscenza e la comprensione della legislazione e della normativa contabile svizzera, nonché delle caratteristiche peculiari dei prodotti assicurativi svizzeri.

I requisiti richiesti dipendono tuttavia dal settore di attività e, ad esempio, non vanno interpretati allo stesso modo per un assicuratore ramo vita operante nella previdenza professionale rispetto a un riassicuratore operativo a livello internazionale.

Il titolo di «Attuario/a ASA» non solo attesta il possesso di un ampio bagaglio di conoscenze costantemente aggiornate, ma comporta anche l'obbligo di rispettare le norme deontologiche; eventuali violazioni danno luogo a un procedimento disciplinare e, se del caso, alla revoca del titolo. Entrambi gli aspetti risultano rilevanti per l'esercizio della funzione di AR.

In linea di principio, gli attuari operanti in Svizzera dovrebbero aderire all'ASA. Per i membri a pieno titolo delle associazioni aderenti all'AAE (Actuarial Association of Europe), l'ammissione alla sezione «Attuari ASA» è disciplinata da un «Mutual Recognition Agreement». Per la maggior parte dei candidati alla funzione di attuario/a responsabile, ci si può dunque attendere che siano membri della sezione. Qualora l'adesione non fosse possibile (ad esempio perché il processo di ammissione non può essere concluso tempestivamente), spetta alla FINMA decidere se i requisiti siano comunque soddisfatti.

## 12. Art. 195 OS

### Scopo e contenuto

I gruppi assicurativi devono mantenere a livello di gruppo una funzione attuariale con responsabilità e compiti a livello di gruppo per analogia con l'articolo 24 LSA.

### Testo esplicativo DFF:

Il requisito si riferisce all'istituzione di una funzione attuariale anche a livello di gruppo, quindi con una responsabilità estesa all'intero gruppo. Ciò è conforme ai requisiti previsti dagli standard internazionali dell'IAIS. Il richiamo all'articolo 24 LSA non riguarda la persona dell'attuario responsabile. Le imprese di assicurazione hanno margini di autonomia su come organizzare e dotare di personale tale funzione. L'istituzione della funzione attuariale a livello di gruppo ha come finalità principale quella di garantire, da una prospettiva attuariale, la sufficienza delle riserve riferite all'intero gruppo assicurativo.

### Note sull'applicazione pratica - ASA

I gruppi assicurativi sono definiti dal legislatore e sottoposti alla sorveglianza della FINMA. Un elenco dei gruppi assicurativi sottoposti a sorveglianza è disponibile sul sito web della FINMA: <https://www.finma.ch/it/sorveglianza/assicurazioni/gruppi-e-conglomerati/>. Con «per analogia» si intende ciò che, ai sensi dell'articolo 24 LSA, può essere applicato anche ai gruppi assicurativi, e non soltanto a una singola entità giuridica, come ad esempio il tema del patrimonio vincolato. Nelle spiegazioni si sottolinea in particolare che lo scopo di tale funzione attuariale a livello di gruppo consiste nell'assicurare riserve sufficienti per l'intero gruppo assicurativo. Ciò viene interpretato, nel quadro dell'articolo 24 LSA, come la responsabilità del calcolo e della determinazione delle riserve sulla base di adeguati principi attuariali.

## 5. Articoli dell'Ordinanza FINMA sulla sorveglianza (OS-FINMA)

<b>13. Art. 81, paragrafo 1, frase 1 OS-FINMA</b>
1 L'attuario o l'attuaria responsabile è responsabile per le indicazioni relative alle riserve nel piano d'esercizio secondo l'articolo 4, paragrafo 2 lettera d LSA e l'articolo 54 paragrafo 3 OS.
<b>Testo esplicativo FINMA:</b>
Il nuovo ambito di responsabilità dell'attuario/a responsabile, introdotto con la revisione della LSA, comporta alcuni adeguamenti nel catalogo dei compiti. La responsabilità per le indicazioni relative alle riserve nel piano d'esercizio, ai sensi dell'art. 4, par. 2, lett. d LSA e dell'art. 54, par. 3 OS, resta invariata rispetto alla prassi attuale. Viene invece meno la responsabilità per altre parti tecniche del piano d'esercizio.
<b>Note sull'applicazione pratica - ASA</b>
Questo articolo definisce la responsabilità dell'AR nell'ambito del piano d'esercizio. D'ora in poi l'AR ha responsabilità soltanto per le informazioni relative alle riserve (condizioni per la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche, documentazione dei metodi e delle ipotesi utilizzate, nonché valutazione degli impegni tecnico-assicurativi).
<b>14. Art. 81, paragrafo 2 OS-FINMA</b>
L'attuario/a responsabile deve allestire ogni anno un rapporto esaustivo a destinazione della direzione o del mandatario generale (art. 24 par. 3 LSA). A tale scopo, deve procurarsi le informazioni necessarie dai servizi competenti.
<b>Testo esplicativo FINMA:</b>
N/A
<b>Note sull'applicazione pratica - ASA</b>
All'AR deve essere garantito l'accesso alle informazioni necessarie, in particolare nei settori di gestione del rischio, pricing, sviluppo prodotti e finanza. Nel caso di un AR esterno, è opportuno stabilire già al momento del conferimento dell'incarico come garantire tale accesso.

<b>15. Art. 81, paragrafo 3 OS-FINMA</b>
3 L'attuario o l'attuaria responsabile deve informare senza indugio la direzione, il mandatario generale o i mandatarî generali riguardo a importanti variazioni delle basi rispetto alle indicazioni contenute nell'ultimo rapporto
<b>Testo esplicativo FINMA:</b>
N/A
<b>Note sull'applicazione pratica - ASA</b>
<p>Questo articolo integra l'obbligo previsto dall'art. 24 par. 2 LSA di informare senza indugio la direzione in caso di constatazione di insufficienze.</p> <p>Ai sensi dell'art. 24 par. 1 lett. a LSA, l'AR è responsabile dell'utilizzo di «basi di calcolo attuariale adeguate» per la determinazione di accantonamenti statutarî sufficienti, di obbligazioni valutate secondo criteri di mercato nonché per l'individuazione dei rischi assicurativi nel SST. Le basi di calcolo attuariale comprendono in particolare basi biometriche in senso lato (incluse le ipotesi sul comportamento degli assicurati), ipotesi sui tassi d'interesse, sull'inflazione e sui costi, ipotesi di distribuzione nei modelli di solvibilità, ecc.</p> <p>Le basi vengono verificate e aggiornate regolarmente. Ai sensi dell'art. 82 par. 3 lett. c OS-FINMA, nel rapporto periodico dell'AR devono essere esposte «le modifiche rilevanti delle ipotesi e dei metodi rispetto all'anno precedente come pure i relativi effetti». Spetta all'AR valutare se le modifiche siano non solo «rilevanti», ma anche «importanti» e se sia opportuno informare immediatamente la direzione. La valutazione dell'importanza tiene logicamente conto degli effetti della modifica sul bilancio, sul conto economico e sul quoziente SST.</p>

<b>16. Art. 81, paragrafo 4 OS-FINMA</b>
4 L'attuario o l'attuaria responsabile deve esaminare nel singolo caso se sussiste la necessità di informare direttamente il consiglio di amministrazione.
<b>Testo esplicativo FINMA:</b>
<p>L'art. 81 par. 4 segue la nuova disposizione dell'art. 24 par. 3bis LSA concernente l'accesso diretto al consiglio di amministrazione. I consigli di fondazione delle casse malattia rientrano nel «consiglio di amministrazione» menzionato in questa disposizione. In caso di constatazione di insufficienze, l'attuario o l'attuaria responsabile deve poter reagire in modo adeguato e rivolgersi direttamente al consiglio di amministrazione. Di conseguenza, spetta a lui o a lei valutare, di volta in volta, la necessità di tale informazione diretta al consiglio di amministrazione.</p>
<b>Note sull'applicazione pratica - ASA</b>
<p>Cfr. anche art. 24 nonché art. 3 LSA</p> <p>L'AR dovrebbe innanzitutto verificare se un problema riscontrato costituisca effettivamente una minaccia rilevante per la solvibilità o un'irregolarità significativa. In secondo luogo, dovrebbe accertare se la minaccia o l'irregolarità venga affrontata in modo soddisfacente e tempestivo nell'ambito del consueto processo di escalation. Se la minaccia o l'irregolarità non viene adeguatamente gestita, l'AR deve garantire che il consiglio di amministrazione ne sia informato. Tali valutazioni rientrano nel margine di discrezionalità. Occorre inoltre considerare che le decisioni possono essere giudicate diversamente a posteriori, qualora una minaccia si riveli sufficientemente grave da condurre all'insolvenza.</p>

## **17. Art. 82, paragrafo 1 OS-FINMA**

1 Il rapporto deve presentare la situazione attuale e le possibili evoluzioni dell'impresa di assicurazione dal punto di vista attuariale. Deve considerare segnatamente le evoluzioni attuariali che mettono in pericolo la situazione finanziaria dell'impresa.

### **Testo esplicativo FINMA:**

Le disposizioni relative al contenuto del rapporto sono state rielaborate e precisate in conformità con l'ambito di responsabilità dell'attuario o dell'attuarista responsabile, così come definito con la revisione della LSA.

Rimangono determinanti i paragrafi 1 e 2 dell'art. 82. Con l'elenco chiaramente più dettagliato ed esteso contenuto all'art. 82 paragrafo 3 viene introdotto un quadro di riferimento sulle aspettative riguardo al contenuto, senza tuttavia avere la pretesa di elencare tutti gli aspetti che possono essere specifici per settore o per singola impresa.

Particolare attenzione è rivolta, oltre ai rischi assicurativi, alle posizioni di bilancio tecnico-assicurative, ossia a quelle che derivano direttamente dai contratti assicurativi stipulati nell'ambito dell'attività aziendale. Sulla base dell'articolazione minima riportata nell'allegato 2 dell'OS-FINMA, tali posizioni sono le seguenti (qui indicate a titolo illustrativo del principio sopra enunciato):

- 1.4 Depositi derivanti da riassicurazione assunta
- 1.6 Quota di riserve tecniche derivanti da attività di riassicurazione
- 1.8 Spese di acquisizione attivate
- 1.10 Crediti da attività assicurativa
- 2.1 Riserve tecniche
- 2.2 Riserve tecniche per assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni
- 2.6 Depositi da riassicurazione ceduta
- 2.7 Impegni derivanti da attività assicurativa

La responsabilità generale dell'SST rimane di competenza della direzione. Ciononostante, è compito dell'attuario o dell'attuarista responsabile farsi un'idea della situazione di rischio complessiva (inclusi i rischi dei mercati finanziari) e riportarne una valutazione nel suo rapporto (cfr. Messaggio del Consiglio federale sulla modifica della LSA). Le posizioni di bilancio dell'attivo, rilevanti per tale valutazione, devono essere adeguatamente considerate. Per questo motivo, il paragrafo 2 non si limita alle sole posizioni di bilancio tecnico-assicurative.

Nel rapporto, l'attuario o l'attuarista responsabile, conformemente all'art. 82 par. 3 lett. e, prende posizione sui risultati tecnici e segnala in particolare quei settori di attività insufficienti che potrebbero compromettere o addirittura mettere a rischio la solvibilità in futuro. A questo scopo rientra, ad esempio, una valutazione basata su un'analisi ex post per stabilire se l'attuale tariffazione possa essere considerata adeguata, in modo da escludere in particolare riserve insufficienti sistematiche che potrebbero mettere a rischio la solvibilità. Inoltre, è attesa una valutazione volta a stabilire se dai risultati tecnici si possa dedurre che le tariffe già approvate nell'assicurazione complementare all'assicurazione malattia sociale non siano divenute indebite.

Le ipotesi adottate per la determinazione dei rischi assicurativi e del risultato atteso possono avere un'elevata rilevanza. Per tali parametri è attesa una valutazione della loro adeguatezza. A titolo di esempio nel settore delle assicurazioni danni, si possono citare i sinistri (valori pianificati) alla base del risultato atteso.

Ai sensi dell'art. 82 par. 3 lett. h, il rapporto dell'attuario o dell'attuarista responsabile deve inoltre fornire informazioni sulla politica di riassicurazione dell'impresa assicurativa e contenere una panoramica del programma di riassicurazione in essere (principali contratti di riassicurazione, limiti di riassicurazione, rischi cumulativi coperti, ecc.). L'AR esprime una valutazione sull'adeguatezza del programma di riassicurazione rispetto all'impatto sulle posizioni di bilancio tecnico-assicurative e sui rischi assicurativi nonché si pronuncia sui possibili rischi di insolvenza della riassicurazione esistente. La valutazione dell'adeguatezza comprende in particolare l'indicazione dei maggiori rischi assicurativi non riassicurati e quindi trattenuti in pieno di conservazione dall'impresa di assicurazioni, i

quali, in caso di verificarsi dell'evento assicurato, potrebbero indebolire in modo significativo e duraturo la capacità finanziaria e la solvibilità dell'impresa.

Le valutazioni richieste all'attuario o all'attuaria responsabile nell'ambito del rapporto non riguardano comunque la responsabilità della direzione per quanto concerne la situazione di rischio complessiva, l'adeguatezza del programma di riassicurazione, la tariffazione, ecc.

**Note sull'applicazione pratica - ASA**

Le spiegazioni della FINMA sono già esaustive e pertanto non abbiamo ulteriori osservazioni.

Occorre tuttavia precisare che la responsabilità in merito alla struttura di riassicurazione o a tariffe insufficienti non ricade sull'AR, quest'ultimo ha però il dovere di rilevare eventuali insufficienze e di segnalarle.

**18. Art. 82, paragrafo 2 OS-FINMA**

2 Il rapporto deve contenere le informazioni necessarie sulle voci del bilancio esposte a rischi assicurativi, in particolare sulle riserve, sui rischi associati a tali voci del bilancio e sui risultati della verifica dell'importo legale secondo l'articolo 24 paragrafo 1 lettera b LSA. Devono essere presentate sia le corrispondenti voci del bilancio SST sia le voci del bilancio in conformità al conto annuale statutario dell'impresa di assicurazione.

**Testo esplicativo FINMA:**

Cfr. testo esplicativo FINMA Art. 82, paragrafo 1 OS-FINMA

**Note sull'applicazione pratica - ASA**

Le spiegazioni fornite dalla FINMA (cfr. art. 82, par. 1 OS-FINMA) sono già esaustive e pertanto non abbiamo altre osservazioni.

### **19. Art. 82, paragrafo 3 OS-FINMA**

3 Il rapporto deve includere in particolare le informazioni seguenti:

- a. una valutazione che indichi se le riserve tecniche sono sufficienti;
- b. una valutazione che indichi se le disposizioni del piano d'esercizio relative alle riserve tecniche sono rispettate;
- c. l'indicazione delle principali ipotesi e dei metodi applicati per valutare le voci di bilancio attuariali e per quantificare i rischi associati a tali posizioni. Al riguardo occorre indicare le modifiche rilevanti delle ipotesi e dei metodi rispetto all'anno precedente come pure i relativi effetti;
- d. una valutazione delle ipotesi e dei metodi indicati alla lettera c come pure dei dati soggiacenti per quanto concerne la loro adeguatezza, in funzione della loro importanza;
- e. una valutazione del risultato tecnico a un livello di granularità appropriato in relazione al modello aziendale e, su tale base, una valutazione dell'assenza di indizi da cui si evince che le tariffe esistenti siano inadeguate o, nel caso dell'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, che le tariffe esistenti siano abusive;
- f. una valutazione della situazione del rischio complessiva riguardo alla solvibilità, con particolare attenzione ai rischi assicurativi, compresi i rischi finanziari degli investimenti e l'adeguatezza delle ipotesi formulate per il risultato atteso;
- g. un'indicazione concernente la sensibilità con cui le voci di bilancio attuariali e i rischi assicurativi reagiscono ai cambiamenti delle principali ipotesi e l'effetto di tali cambiamenti sulla solvibilità dell'impresa di assicurazione;
- h. una valutazione dell'adeguatezza del programma di riassicurazione dell'impresa di assicurazione in relazione alle voci di bilancio attuariali e ai rischi assicurativi.

#### **Testo esplicativo FINMA:**

Cfr. testo esplicativo FINMA Art. 82, paragrafo 1 OS-FINMA

#### **Note sull'applicazione pratica - ASA**

L'attenzione è rivolta alle informazioni relative alle suddette posizioni di bilancio (cfr. testo esplicativo di cui sopra), fermo restando che non tutte le posizioni di bilancio rientrano nella responsabilità dell'AR (cfr. art. 24 LSA). Le posizioni sono menzionate nel testo esplicativo della FINMA e dovrebbero pertanto essere menzionate nel rapporto dell'AR. Qualora in tale contesto emergano rischi tecnico-assicurativi rilevanti (ad esempio in relazione all'importo legale), l'AR è tenuto a menzionarli.

Si rinvia altrimenti al testo esplicativo della FINMA.

Inoltre, occorre tener conto delle linee guida dell'ASA, ad esempio in materia di accantonamenti nell'assicurazione sulla vita e nell'assicurazione malattia.

**20. Art. 83 OS-FINMA**

In caso di revoca o di dimissioni dell'attuario o dell'attuarista responsabile di un'impresa di assicurazione, entrambe le parti devono informare la FINMA in modo indipendente l'una dall'altra.

**Testo esplicativo FINMA:**

N/A

**Note sull'applicazione pratica - ASA**

In caso di normali movimenti del personale, si tratta di un processo piuttosto semplice (ad esempio, l'AR informa la FINMA che lascia l'impresa e pertanto non può più svolgere la funzione di AR).

Se le raccomandazioni dell'AR non vengono seguite o se sussistono altri motivi fondamentali che non consentono più una collaborazione, l'AR può rassegnare il proprio mandato e deve comunicare le ragioni alla FINMA. Ciò dovrebbe avvenire solo quando siano già state percorse tutte le altre fasi di escalation all'interno dell'impresa (documentazione alla direzione, al consiglio di amministrazione, raccomandazioni nel rapporto dell'AR – rapporto che può essere richiesto dalla FINMA).

## **21. Art. 96, paragrafo 1 OS-FINMA**

1 I gruppi e i conglomerati assicurativi devono disporre di una funzione attuariale. Il servizio che svolge la funzione attuariale a livello di gruppo è responsabile per il calcolo e la determinazione delle voci di bilancio attuariali mediante adeguate basi di calcolo attuariale, nonché per la valutazione dei rischi attuariali.

### **Testo esplicativo FINMA:**

Conformemente all'art. 195 OS i gruppi e i conglomerati assicurativi devono disporre, a livello di gruppo/conglomerato, di una funzione attuariale. L'art. 24 LSA si applica anche ai gruppi e ai conglomerati. Questa funzione attuariale di gruppo o conglomerato controlla che le posizioni di bilancio tecnico-assicurative dell'intero gruppo o conglomerato (sia del bilancio SST sia del bilancio redatto secondo i principi contabili del gruppo o del conglomerato) siano determinate sulla base di calcoli attuariali adeguati. Per posizioni di bilancio tecnico-assicurative si intendono quelle che derivano direttamente dai contratti assicurativi stipulati nell'ambito dell'attività aziendale (cfr. anche le spiegazioni al punto 4.6.3). La funzione attuariale deve inoltre valutare i rischi tecnico-assicurativi e i rischi finanziari connessi.

Qualora il gruppo o il conglomerato adotti l'IFRS 17, ci si attende che la funzione attuariale garantisca anche, per il bilancio IFRS 17, che la determinazione delle posizioni di bilancio tecnico-assicurative sia effettuata sulla base di calcoli attuariali adeguati. L'accento è posto in questo caso sul livello di gruppo. Un'estensione del controllo alle corrispondenti posizioni di bilancio delle singole entità materiali è necessaria solo nella misura in cui queste siano rilevanti per il bilancio consolidato e siano necessarie a tal fine.

Le modifiche delle basi sono considerate sostanziali qualora possano comportare cambiamenti significativi degli indicatori rilevanti per la gestione aziendale (ad es. attraverso un accantonamento straordinario) a livello di gruppo.

La funzione attuariale ha accesso diretto al consiglio di amministrazione (art. 24, paragrafo 3bis LSA). In caso di insufficienze rilevate, la funzione attuariale deve poter reagire adeguatamente e rivolgersi direttamente al consiglio di amministrazione del gruppo o del conglomerato assicurativo. La necessità di tale comunicazione diretta al consiglio di amministrazione deve essere verificata.

In questo articolo sono stati inoltre presi in considerazione i requisiti internazionali (secondo gli Insurance Core Principles dell'IAIS).

La funzione attuariale a livello di gruppo/conglomerato deve acquisire una visione d'insieme delle attività di tutte le funzioni attuariali all'interno di un gruppo o di un conglomerato. Ciò include anche l'informazione sulle direttive rilevanti e sui controlli effettuati dalle unità attuariali locali.

### **Note sull'applicazione pratica - ASA**

Le responsabilità della funzione attuariale a livello di gruppo sono organizzate all'interno del gruppo assicurativo, in particolare per quanto riguarda quali team attuariali sono incaricati di assumerle. Le basi di calcolo attuariale adeguate sono documentate in maniera sufficiente, sia per le posizioni di bilancio tecnico-assicurative del bilancio SST, sia per il bilancio redatto secondo i principi contabili del gruppo o del conglomerato (ad es. IFRS 17), e la responsabilità per il calcolo e la determinazione di tali posizioni di bilancio è assunta di conseguenza. La valutazione dei rischi attuariali viene effettuata in primo luogo sulla base dei rischi assicurativi nell'ambito della solvibilità, in modo conforme all'art. 24 par. 1 (e al relativo messaggio del Consiglio federale sulla modifica della LSA).

**22. Art. 96, paragrafo 2 OS-FINMA**

2 Esso deve allestire ogni anno un rapporto dettagliato all'attenzione della direzione del gruppo o del conglomerato assicurativo. A tale scopo deve procurarsi le informazioni necessarie presso i servizi competenti.

**Testo esplicativo FINMA:**

Cfr. Art. 96, paragrafo 1 OS-FINMA

**Note sull'applicazione pratica - ASA**

Interpretazione analoga dell'art. 24, par. 3 LSA e del messaggio del Consiglio federale ad altri soggetti responsabili (cfr. art. 24, par. 1 LSA)

**23. Art. 96, paragrafo 3 OS-FINMA**

3 Esso deve informare senza indugio la direzione riguardo a importanti variazioni delle basi rispetto alle indicazioni contenute nell'ultimo rapporto.

**Testo esplicativo FINMA:**

Cfr. Art. 96, paragrafo 1 OS-FINMA

**Note sull'applicazione pratica - ASA**

Le modifiche sostanziali sono descritte nel testo esplicativo sull'OS-FINMA, in particolare con l'esempio della riserva supplementare straordinaria (cfr. anche l'interpretazione ASA all'art. 81 par. 3 OS-FINMA). I canali di comunicazione a tal fine sono possibilmente già stabiliti attraverso uno scambio regolare (ad esempio, Reserving Committe).

**24. Art. 96, paragrafo 4 OS-FINMA**

4 Esso deve esaminare nel singolo caso se sussiste la necessità di informare direttamente il consiglio di amministrazione

**Testo esplicativo FINMA:**

Cfr. Art. 96, paragrafo 1 OS-FINMA

**Note sull'applicazione pratica - ASA**

Interpretazione analoga all'art. 81, par. 4 OS-FINMA

**25. Art. 96, paragrafo 5 OS-FINMA**

5 Esso deve disporre di una visione d'insieme delle direttive concernenti la valutazione e la gestione del rischio rilevanti per le attività di tutte le funzioni attuariali all'interno di un gruppo, come pure dei controlli basati su tali direttive.

**Testo esplicativo FINMA:**

Cfr. Art. 96, paragrafo 1 OS-FINMA

**Note sull'applicazione pratica - ASA**

La visione d'insieme si riferisce in primo luogo ai rischi assicurativi, conformemente all'art. 24 par. 1 (e al relativo messaggio del Consiglio federale sulla modifica della LSA). In maniera indiretta possono essere considerati anche i rischi strategici e operativi per la funzione attuariale a livello di gruppo.

## 26. Art. 97 OS-FINMA

1 Il rapporto deve presentare la situazione attuale e le possibili evoluzioni del gruppo o del conglomerato dal punto di vista attuariale. Deve considerare segnatamente le evoluzioni attuariali che mettono in pericolo la situazione finanziaria del gruppo o del conglomerato assicurativo

2 Il rapporto deve contenere le informazioni necessarie sulle voci del bilancio esposte a rischi assicurativi, in particolare sulle riserve, e sui rischi associati a tali voci del bilancio in cui incorrono il gruppo o il conglomerato assicurativo e le unità giuridiche rilevanti del gruppo o del conglomerato. Devono essere presentate le corrispondenti voci sia del bilancio SST sia del bilancio in conformità al conto annuale del gruppo o del conglomerato.

3 Il rapporto deve includere in particolare le informazioni seguenti:

- a. una valutazione che indichi se le riserve tecniche sono sufficienti;
- b. l'indicazione delle principali ipotesi e dei metodi applicati per valutare le voci di bilancio attuariali e i rischi associati a tali posizioni, come pure una valutazione dell'adeguatezza di tali ipotesi e metodi;
- c. una visione d'insieme a livello di gruppo dei metodi e dei modelli attuariali applicati nella valutazione interna della situazione riguardo ai rischi e della solvibilità;
- d. l'indicazione concernente la sensibilità con cui le voci di bilancio attuariali e i rischi assicurativi reagiscono ai cambiamenti delle principali ipotesi e l'effetto di tali cambiamenti sulla solvibilità del gruppo o del conglomerato; e
- e. una valutazione dell'adeguatezza del programma di riassicurazione del gruppo o del conglomerato in relazione alle voci di bilancio attuariali e ai rischi assicurativi

### **Testo esplicativo FINMA:**

Con la nuova formulazione della responsabilità dell'attuario o dell'attuarista responsabile all'art. 24 LSA, l'attenzione è rivolta alle posizioni di bilancio soggette a rischi assicurativi (sia nel bilancio SST sia in quello redatto secondo i principi contabili del gruppo o del conglomerato), in particolare alle riserve tecniche, nonché ai rischi connessi. La funzione attuariale deve quindi valutare sia i rischi assicurativi sia quelli finanziari correlati.

Con l'elenco più preciso ed esteso dei contenuti attesi del rapporto della funzione attuariale a livello di gruppo viene consolidata anche per gruppi e conglomerati la prassi già esistente presso le imprese di assicurazione (a livello individuale).

Sono stati inoltre presi in considerazione requisiti internazionali (ad esempio: rapporto sui rischi legati alle riserve del gruppo o del conglomerato e delle sue entità giuridiche materiali, panoramica dei metodi e modelli attuariali, sensibilità delle riserve [lett. d, che comprende in particolare anche gli stress test], valutazione dell'adeguatezza del programma di riassicurazione del gruppo o del conglomerato). Con la redazione di una visione d'insieme a livello di gruppo sui metodi e modelli attuariali si deve garantire che la funzione attuariale acquisisca in particolare una comprensione delle possibili dipendenze tra metodi e modelli locali e i requisiti del gruppo.

Valutazioni e informazioni relative alle entità materiali del gruppo o del conglomerato sono attese solo nella prospettiva della conformità al mercato e della solvibilità.

### **Note sull'applicazione pratica - ASA**

Analogo al rapporto individuale (cfr. art. 82 OS-FINMA)

## 6. Altre leggi e circolari

<b>27. Circolare 26/01 Rischi finanziari connessi a eventi naturali, n. 63</b>
L'attuario responsabile o l'attuaria responsabile dell'impresa di assicurazione considera i rischi finanziari materiali connessi a eventi naturali nell'adempimento dei suoi compiti definiti dal diritto in materia di vigilanza e ne riferisce alla direzione nel suo rapporto.
<b>Testo esplicativo FINMA:</b>
Poiché i rischi finanziari connessi a eventi naturali possono influire sulle categorie di rischio già esistenti per le società di assicurazione, essi riguardano anche i compiti definiti dalla sorveglianza per l'attuario o l'attuaria responsabile. L'inclusione dei rischi finanziari connessi a eventi naturali nel rapporto destinato alla direzione e, se necessario, al consiglio di amministrazione, informa e supporta tali organi nell'adempimento delle loro responsabilità e dei loro compiti in materia (n. 63).
<b>Note sull'applicazione pratica - ASA</b>
Nel rapporto dell'AR dovrebbe essere indicato se e in che modo i rischi finanziari connessi a eventi naturali incidono sull'impresa. Ciò può avere un impatto sulla redditività, sulle riserve e sulla solvibilità (SST) e deve pertanto essere commentato. Anche qualora non vi fossero rischi diretti rilevanti per l'impresa di assicurazione, ciò dovrebbe essere esplicitamente menzionato nel rapporto attuariale.

<b>28. Circolare 2017/04 Attuario responsabile</b>
1 La FINMA emana la presente circolare sulla base degli artt. 2-4 dell'Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni (OS-FINMA; RS 961.011.1), dell'art. 99 dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) e degli artt. 23 e 24 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01).
2 Per titolo equivalente ai sensi dell'art. 99, par. 1 OS si intende un titolo di attuario pienamente qualificato (fully qualified member, full member) rilasciato da un'associazione estera di attuari che pone requisiti equivalenti a quelli dell'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA).
3 Gli elenchi delle associazioni estere di attuari che rilasciano titoli analoghi sono disponibili ai seguenti indirizzi: • per l'Europa: <a href="http://actuary.eu">actuary.eu</a> > about-the-aae > member-associations • per gli altri Paesi: <a href="http://www.actuaries.org">www.actuaries.org</a> > about the IAA > Membership
4 Conformemente all'art. 99, par. 3 OS, in linea di massima si considera che una persona conosca la realtà nazionale se, almeno negli ultimi tre anni, essa ha svolto in Svizzera compiti attuariali ad ampio spettro nei rami assicurativi in cui opera l'impresa di assicurazione interessata. Le persone che non soddisfano tale requisito devono dimostrare di possedere conoscenze equivalenti e corrispondenti al loro ambito operativo.
5 Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2 e dell'art. 24, paragrafo 1 LSA, l'attuario responsabile deve essere in grado di valutare correttamente le conseguenze finanziarie dell'attività dell'impresa di assicurazione. Ciò presuppone in particolare conoscenze approfondite in materia di riserve e di rischi assicurativi (rischi legati alla sottoscrizione e alle riserve), come pure la comprensione globale dei rischi finanziari (rischi di mercato e di credito), degli scenari e della relativa aggregazione, segnatamente in correlazione con il SST. L'attuario responsabile deve essere in grado di valutare le riserve e i rischi assicurativi nel contesto globale dei rischi imprenditoriali e di comprendere le ripercussioni sulla solvibilità.
6 Nella comunicazione relativa alla nomina dell'attuario responsabile occorre indicare qual è il suo rapporto con l'impresa di assicurazione. In particolare, devono essere comunicati alla FINMA eventuali conflitti d'interesse.
7

Deve essere spiegato in che modo l'attuario responsabile si colloca, a livello organizzativo, all'interno dell'impresa di assicurazione. Il collocamento deve essere oggettivo e garantire l'adempimento dei compiti dell'attuario responsabile.

8

L'informazione concernente la cessazione del rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 4 OS-FINMA deve riportare la descrizione dei motivi della separazione, delle dimissioni o della revoca. Occorre riportare tutti gli aspetti rilevanti ai fini della sorveglianza.

9

L'attuario responsabile deve disporre di un/a sostituto/a. Le conoscenze attuariali del/la sostituto/a devono garantire una transizione ordinata fino alla nomina definitiva del nuovo attuario responsabile.

10

I candidati proposti per la funzione di attuario responsabile devono mettersi a disposizione della FINMA per un colloquio nel processo di approvazione.

#### **Testo esplicativo FINMA:**

#### **Note sull'applicazione pratica - ASA**

Poiché in questo caso si tratta di requisiti relativi alla qualificazione dell'AR e non di compiti dell'AR, non abbiamo ulteriori punti da aggiungere. L'idoneità dell'AR rientra infine nella discrezionalità della FINMA, sulla base dei requisiti sopra menzionati.